



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1110058 – Cima Fournier e Lago Nero** **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016)*



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio**  
**Settore Biodiversità e Aree Naturali**



## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

### **TITOLO II**

#### **MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110058 CIMA FOURNIER E LAGO NERO**

##### **CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

##### **Art. 2**

*(Disposizioni generali)*

##### **Art. 3**

*(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

##### **CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti**

##### **Art. 4**

*(Disposizioni generali)*

##### **Art. 5**

*(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))*

##### **Art. 6**

*(Norme per Ambienti rupestri (8120))*

##### **Art. 7**

*(Norme per Arbusteti alpini (4060))*

##### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

##### **Art. 8**

*(Disposizioni generali)*

##### **Art. 9**

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

##### **Art. 10**

*(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7230 ))*

##### **Art. 11**

*(Norme per Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140))*

### **TITOLO III**

#### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

##### **CAPO I - Specie vegetali**

##### **Art. 12**

*(Misure di conservazione generali)*

##### **Art. 13**

*(Presenza di Cypripedium calceolus )*

## **CAPO II - Specie animali**

### **RETTILI**

#### **Art. 14**

*(Presenza di Podarcis muralis)*

### **MAMMIFERI**

#### **Art. 15**

*(Presenza di Canis lupus)*

### **ALLEGATI**

**Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

**TITOLO II**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI**  
**HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110058 CIMA FOURNIER E LAGO NERO**

**CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

**Art. 2**  
*(Disposizioni generali)*

1. E' obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:

- a) che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso tali arene dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in un buffer di almeno 50 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o ridurne la funzionalità;
- b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali.

2. E' vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° giugno al 15 luglio.

**Art. 3**  
*(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))*

1. È vietato:

- a) l'apertura di nuove piste forestali;
- b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- c) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili.

2. E' obbligatorio:

- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
- b) l'evoluzione libera per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
- c) l'evoluzione libera per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.) ;
- d) l'evoluzione libera per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;
- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e

con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;

- f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*;
- h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della corteccia erbosa e ove necessario messa a dimora;
- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

## **CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti**

### **Art. 4**

*(Disposizioni generali)*

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

### **Art. 5**

*(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))*

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della corteccia permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali;

2. E' obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione

delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;

- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione, in particolare delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

### **Art. 6**

*(Norme per Ambienti rupestri (8120))*

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;

2. E' obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

### **Art. 7**

*(Norme per Arbusteti alpini (4060))*

1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi, previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse conservazionistico.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.



### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

#### **Art. 8**

*(Disposizioni generali)*

1. Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

#### **Art. 9**

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

- a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) censire gli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità ;
- c) censire le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

#### **Art. 10**

*(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7230 ))*

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. E' obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:

- a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
- in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
- utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

### **Art. 11**

*(Norme per Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140))*

1. È vietato:

- a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) posa di recinzioni a difesa degli habitat per evitare il calpestio e il rilascio delle deiezioni da parte degli animali al pascolo;
- b) occorre monitorare l'eventuale interrimento delle zone umide e, qualora si rilevi che il processo è particolarmente rapido, potrà essere utile contrastare l'eccessiva colonizzazione della vegetazione o in alternativa ampliare o aprire nuove piccole pozze per favorire lo sviluppo di vegetazione acquatica a *Chara*.

### **TITOLO III**

#### **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

##### **CAPO I - Specie vegetali**

###### **Art. 12**

*(Misure di conservazione generali)*

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti direttamente o indirettamente la distruzione o alterazione degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

###### **Art. 13**

*(Presenza di *Cypripedium calceolus* )*

1. È vietato:

- a) tagli boschivi delle aree con presenza della specie entro un raggio di 300 m;
- b) apertura di sentieri e piste forestali;
- c) pascolo.

2. E' obbligatorio:

- a) in aree di presenza turistica elevata delimitazione delle aree di presenza della specie in modo da dissuadere la fruizione;
- b) in caso di rischio per i popolamenti dovuti al brucamento degli ungulati domestici o selvatici, installare dissuasori o recinzioni.

##### **CAPO II - Specie animali**

###### **RETTILI**

###### **Art. 14**

*(Presenza di *Podarcis muralis*)*

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli di cui al Capo V delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte".

## **MAMMIFERI**

### **Art. 15**

*(Presenza di Canis lupus)*

1. E' obbligatorio:

individuazione, da parte del soggetto gestore, delle aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari della specie.

## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e la cartografia degli habitat.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero**

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti aperti alpini</li> <li>- Ambienti aperti delle montagne mediterranee</li> <li>- Ambienti steppici</li> <li>- Ambienti misti mediterranei</li> <li>- Corridoi di migrazione</li> <li>- Valichi montani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione erbacea e arbustiva alpina</li> <li>- Praterie</li> <li>- Praterie terofitiche</li> <li>- Praterie umide</li> <li>- Ghiaioni</li> <li>- Rocce</li> </ul>	4060, 6170, 8120
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti forestali alpini</li> <li>- Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>- Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>- Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>- Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>- Castagneti</li> <li>- Querceti mesofili</li> <li>- Pinete med. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>- Vegetazione ripariale arborea</li> <li>- Cespuglieti temperati</li> </ul>	9420
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorgenti petrificanti</li> <li>- Torbiere</li> <li>- Stagni e paludi</li> <li>- Laghi</li> </ul>	7230, 3140
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti fluviali</li> <li>- Corridoi di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vegetazione ripariale arborea</li> <li>- Acque correnti</li> <li>- Acque correnti alpine</li> </ul>	
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambienti agricoli</li> <li>- Risaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praterie</li> </ul>	
Altri ambienti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grotte</li> <li>- Ghiacciai</li> </ul>	

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<i>Invertebrati</i>			
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
		<i>Aricia nicias</i>	Specie contenuta in Liste Rosse nazionali
<i>Anfibi</i>			
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Specie contenuta nell'Allegato V della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
<i>Rettili</i>			
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
		<i>Lacerta bilineata</i>	Specie contenuta in Liste Rosse nazionali
		<i>Vipera aspis</i>	Specie tutelata in Convenzioni Internazionali
<i>Uccelli</i>			
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	
	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1352	<i>Canis lupus</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
	1334	<i>Lepus timidus</i>	Specie contenuta nell'Allegato V della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	
		<i>Cervus elaphus</i>	Specie tutelata in Convenzioni Internazionali
		<i>Marmotta marmota</i>	
<i>Vegetali</i>			
	1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Androsace brigantiaca</i>	Specie contenuta in Liste Rosse nazionali
		<i>Androsace carnea</i>	
		<i>Berardia subacaulis Vill.</i>	
		<i>Campanula alpestris All.</i>	
		<i>Orchis cruenta Mueller</i>	
		<i>Rhynchosinapis richeri (Vill.) Heyw.</i>	
		<i>Swertia perennis L.</i>	
		<i>Veronica allionii Vill.</i>	
		<i>Erebia pluto</i>	Endemismo

**Cartografia: carta degli habitat**